



PREFETTURA DI LECCE



COMUNE DI GALATONE

Ai Sigg. Proprietari dei terreni
(vds. elenco allegato)

e, per conoscenza:

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Lecce

OGGETTO: Attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia di cui all'art.3 della Legge Regionale 38/2016 - Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati.

Il fenomeno degli incendi boschivi che spesso si estendono in zone antropizzate fino a diventare incendi di interfaccia, rappresenta da sempre una vera emergenza sociale che specie nel Salento è caratterizzata da forte stagionalità legata alle condizioni climatiche, orografiche e ambientali del territorio.

L'attenzione di tutti gli "attori" in campo (Prefettura, Regione, Enti Locali, Vigili del Fuoco, FF.OO, ecc.) è da sempre ai massimi livelli in considerazione del fatto che gli eventi incendiari richiedono un notevole sforzo organizzativo e in termini di risorse umane e strumentali.

Inoltre è acclarato che gli incendi abbiano una ripercussione sociale dal forte impatto poiché spesso minacciano l'incolumità e la salute pubblica e privata, distruggendo l'ambiente e i relativi ecosistemi.

Durante i vari incontri tenutisi presso la Prefettura di Lecce e anche in occasione di specifici incontri tecnici con i responsabili delle strutture d'intervento, si è avuto modo di constatare che i focolai si innescano, nella maggior parte dei casi, partendo da terreni incolti o in stato di abbandono, nei quali è totalmente assente ogni attività preventiva di pulizia e sfalcio degli stessi.

La ricaduta in termini economici e sociali è talmente grande da dover, ancora una volta, sollecitare ognuno a fare quanto di propria competenza.

Lo scorso 9 ottobre si è tenuta in Prefettura una riunione, che ha avuto come filo conduttore l'analisi dei risultati delle azioni messe in atto da ciascuno per mitigare il rischio incendi, nonché l'analisi dei dati concernenti gli eventi incendiari che, purtroppo, dimostrano come, anche nel corso del 2025, il territorio salentino sia stato devastato dal fenomeno degli



PREFETTURA DI LECCE



COMUNE DI GALATONE

incendi che hanno contribuito a mandare in fumo enormi porzioni di macchia mediterranea. Inoltre, dagli esiti degli accertamenti effettuati a seguito dei fenomeni incendiari, è emerso come, sempre più frequentemente, l'innescò degli stessi discenda da focolai originatisi in terreni incolti e abbandonati, ricadenti nella proprietà privata.

Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito, il testo dell'art. 3 della Legge Regionale 38/2016 il quale enuncia:

Art. 3 - Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. *Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio 'e8 realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.*

2. *I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.*

3. *E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.*

Con il sopracitato art. 3 si intendono richiamati i compiti, le responsabilità e le iniziative che ciascuna Amministrazione, Organismo, Ente o privato a vario titolo coinvolto nelle attività di prevenzione agli incendi boschivi e di interfaccia, devono assumere al fine di una più efficace attività di mitigazione del rischio incendi.

È necessario che tutte le attività di prevenzione siano poste in essere in tempi assolutamente anticipati rispetto all'inizio del periodo critico (stagione estiva) e che le stesse siano comunque espletate continuamente anche durante i mesi invernali.



PREFETTURA DI LECCE



COMUNE DI GALATONE

In quest'ottica di prevenzione, risultano fondamentali tutte le opere di pulizia e sfalcio dei terreni nonché la realizzazione delle c.d. "precese" o fasce di protezione che siano conformi e rispettino le caratteristiche e le distanze indicate nella Legge Regionale 38/2016, le quali permettono un più rapido intervento dei mezzi dei soccorritori.

Quanto sopra premesso, si rammenta l'obbligo alle SS.LL., nella qualità di proprietari dei terreni incolti e/o abbandonati di cui alle particelle ciascuno a fianco indicate, di voler provvedere SENZA RITARDO e comunque entro il termine del 31 MAGGIO 2026 ad effettuare tutte le attività di pulizia e sfalcio dei relativi fondi nonché alla realizzazione delle "precese" conformemente a quanto prescritto dalla Legge.

È appena il caso di ricordare la responsabilità delle SS.LL. nel caso di accertato inadempimento, anche parziale, che comporta sanzioni di carattere sia amministrativo che penale a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 423-bis comma 2 nei casi di incendio boschivo a seguito di attraversamento di terreni senza o con insufficienti fasce perimetrali ripulite, con conseguente comunicazione alla Procura della Repubblica per i profili di competenza.

È opportuno richiamare, altresì, i divieti e le prescrizioni a carico degli agricoltori, di cui all'art. 2 della Legge Regionale 38/2016, tra cui riveste particolare importanza il divieto di abbruciamento dei residui vegetali dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno e, al di fuori di tali date, a determinate condizioni.

Inoltre, preme sottolineare che per motivi di somma urgenza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in quei terreni nei quali non sono state messe in atto tutte le misure di prevenzione degli incendi sarà cura dell'Amministrazione Comunale farsi carico di espletarle rivalendosi, con Ordinanza in danno, nei confronti dei relativi proprietari dei fondi.

In ultimo, si chiede di far pervenire alla scrivente Amministrazione Comunale, che avrà cura di notiziare la Prefettura, una calendarizzazione di massima delle attività che devono essere espletate, con indicazione della ditta incaricata.

Si rimane in attesa di quanto richiesto.

IL PREFETTO
Manno

IL SINDACO

IL SINDACO
Flavio FILONI

